



CITTÀ di ALBENGA

(Provincia di Savona)
Ufficio Demanio Marittimo

PROGETTO DI UTILIZZO DEL LITORALE DI ALBENGA *Aggiornamento ai sensi dell'art. 11 bis della legge regionale 13/1999 e s.m.i*



data : giugno 2018 -

Adottato con D.C.C n°19 del 06/03/2018

Adeguato alle prescrizioni N.O. Regionale (Decreto Dirigenziale N. 2851 del 07/06/2018)

Approvato con Delibera C.C. n° 59 del 31 luglio 2018

Allegato 1 - Contenuti e finalità

tecnici

geom. Graziano Floccia
geom. Roberta Di Gangi

collaboratore

Elisabetta Vicari



Città di Albenga

-Ufficio Demanio Marittimo-

Progetto comunale di utilizzo delle aree demaniali marittime

PREMESSA

Il Comune di Albenga è dotato di progetto comunale di utilizzo delle aree demaniali marittime (PUD comunale) redatto ai sensi dell'art. 11 bis delle legge regionale 28.04.1999 n. 13 "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti" e s.m.i., approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 81 del 20.11.2010 e dotato di Nulla Osta Regionale espresso con decreto dirigenziale n. 266 del 07.02.2011.

Preso atto che:

- 1) sono state pronunciate le decadenze ai sensi dell'art.47 del Codice della Navigazione della concessione demaniale asservita al campeggio Olimpia di ml. 30,00 di fronte mare della concessione demaniale asservita al Cantiere Navale di Vadino di ml. 40,00 di fronte mare;
- 2) e' stata pronunciata la cessazione di una delle due concessione demaniali asservita al campeggio Mauro per erosione della spiaggia di ml. 30,00 di fronte mare;
- 3) in data 19 giugno 2013 e' stato sottoscritto il verbale di "presa d'atto del passaggio nella disponibilita' della Regione Liguria e contemporaneamente al Comune di Albenga dell'area demaniale marittima restituita all'Amministrazione Marittima dall'Amministrazione della Difesa - esercito sita nel litorale di Albenga di ml. 80,00 di fronte mare;
- 4) e' intenzione dell'Amministrazione Comunale realizzare in prossimita' della Darsena un pontile a scopo di ancoraggio e ormeggio natanti;
- 5) e' intenzione dell'Amministrazione Comunale trasformare le spiagge libere attrezzate, contraddistinte con il n. 3 e n. 14 nella tavola 1a "Stato attuale" a corredo del presente PUD;

Il personale appartenente all'Ufficio Demanio Marittimo comunale congiuntamente con personale appartenente all'Ufficio Progettazione hanno predisposto l'aggiornamento del PUD, tenuto conto che i tratti di arenile sopra descritti al punto 1) e 2) saranno destinati a spiagge libere ed il tratto di cui al punto 3) sara' destinato a Spiaggia Libera Attrezzata il fronte totale delle aree balneabili ha una lunghezza di ml. 2.803,70 cosi' suddiviso:

AREE BALNEABILI P.U.D. AGGIORNAMENTO – fronte mare complessivo espresso in ml.		
Spiagge in concessione	Spiagge libere e libere attrezzate	Fronte mare aree balneabili
1675,90 ml.	1203,80 ml.	2803,70 ml.
AREE BALNEABILI – fronte mare complessivo in percentuale		
Spiagge in concessione	Spiagge libere e libere attrezzate	Fronte mare aree balneabili
57,06 %	42,94%	100,00%

Sono state classificate non balneabili le aree insistenti nella Darsena, le scogliere non accessibili, la foce dei rii, i moli in quanto opere di difesa della costa.

A seguito dell'aggiornamento è possibile raggiungere la percentuale minima prevista dall'art. 11 bis punto 3 lettera a) della Legge regionale 28 aprile 1999 n.13.

RAPPORTO FRA SPIAGGE LIBERE E SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE			
Spiagge libere e spiagge libere attrezzate	Spiagge libere	Spiagge libere attrezzate	Rapporto SL/SLA
n. 22	n. 18	n. 4*	> 1/2
(*) compresa area attrezzata per animali domestici ed escluse le scogliere			

TITOLO I

Contenuti e Finalità

Art. 1 - Oggetto

Il presente Progetto Comunale di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime più semplicemente denominato PUD comunale nel prosieguo, disciplina la gestione e l'uso delle aree del demanio marittimo, la cui gestione è stata trasferita dalla Regione al Comune con legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 e con legge regionale 3 gennaio 2002 n. 1.

Art. 2 - Fonti normative

Le funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale sono esercitate in conformità alle norme contenute nelle leggi 4 dicembre 1993 n° 494, 16 marzo 2001 n° 88, 29 marzo 2001 n°135, nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 112, nel decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, nelle leggi regionali 28 aprile 1999 n. 13 e s. m. i. , nelle Leggi Regionali N. 25 e N. 26 del 10/11/2017, nel Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime (PUD) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 9 aprile 2002 e le Linee guida sulle spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n 512 del 21 maggio 2004 e s.m.i, e secondo i principi del Codice della Navigazione e delle norme speciali in materia.

Art. 3 - Finalità

Le norme che regolano il PUD comunale , nel rispetto del quadro normativo di cui al precedente articolo, hanno le seguenti finalità:

a) Costituire, unitamente con il Regolamento Comunale di Gestione del Demanio Marittimo un quadro normativo generale per l'esercizio delle funzioni trasferite, definendo principi, criteri e modalità per la concessione dei beni del demanio marittimo, valorizzandoli dal punto di vista economico, ambientale e paesaggistico, prevalentemente per attività con fini turistico ricreativi, per servizi pubblici, per servizi ed attività produttive;

b) Garantire un equilibrato rapporto tra aree libere e aree in concessione, la qualificazione delle strutture balneari ai fini di una migliore offerta turistico ricreativa, una migliore fruizione dell'arenile da parte del pubblico e la minore occupazione con strutture permanenti.

Art. 4 - Delimitazione territoriale

Le presenti norme disciplinano le aree del Demanio Marittimo, così come evidenziate nelle tavole allegate elaborate su base catastale, riportante i limiti della proprietà demaniale come da Sistema Informativo del Demanio (SID).

Le aree del Demanio Marittimo rientranti nelle competenze gestionali del Comune di Albenga sono quelle comprese tra il Rio Carenda (levante) e il Rio della Colombera (ponente).

Art. 5 - Competenze gestionali del Comune

Sono di competenza del Comune di Albenga le funzioni di gestione amministrativa sul demanio marittimo, previste dall'art.10 della legge regionale n.13/1999 e s.m.i. nonché dall'articolo 4 del Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime approvato con D.C.R. della Liguria n. 18 del 9 aprile 2002.

Titolo II

Norme generali

Art. 6 - Procedure e norme di riferimento

Il rilascio di nuove concessioni demaniali, l'ampliamento e l'autorizzazione all'esecuzione di lavori su quelle esistenti, l'accesso al demanio sono disciplinate dalle norme statali e regionali sopraccitate e regolamentate dal Regolamento Comunale di Gestione del Demanio Marittimo approvato con deliberazione n. 8 in data 18/03/2004 dal Consiglio Comunale.

Le destinazioni d'uso compatibili sono quelle stabilite dal presente progetto.

Per le norme di sicurezza relative salvaguardia della vita in mare, si rimanda alla relativa normativa di settore nonché alle ordinanze della Autorità Marittima competente per territorio.

Art. 7 - Concessioni demaniali

Le superfici e gli specchi acquei compresi nella fascia di Demanio Marittimo di competenza comunale, sono assentibili in concessione demaniale marittima nei limiti fissati dal presente progetto, sono prioritariamente concedibili le superfici richieste dall'Amministrazione Comunale per la realizzazione di passeggiate ad esclusivo uso pubblico, camminamenti, piazze, aiuole, parcheggi.

Sono altresì assentibili prioritariamente le concessioni necessarie all'adeguamento delle strutture e dei manufatti esistenti in forza di prescrizioni di legge o regolamentari.

Qualora si verifichi un aumento in profondità dell'arenile tra un'area in concessione e il mare, l'area così creata è da attribuirsi, fatta salva l'area di libero transito e previa autorizzazione da rilasciarsi a seguito del pagamento del relativo canone, al concessionario frontista.

Fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 14 di norma è consentito il rilascio di concessioni temporanee ai sensi dell'art. 4 c. 3 della Legge Regionale 10/11/2017 N.26 e dell'art. 9 punto 3 del PUD Regionale della durata inferiore a 180 giorni, sulla base di apposita e motivata istanza, per occupazioni e/o installazioni legate ad esigenze temporaneamente circoscritte.

In caso di rinuncia, revoca o decadenza di concessioni esistenti, le aree relative saranno prioritariamente mantenute alla libera fruizione salvo che questa Amministrazione non decida di utilizzarle per l'installazione di spiagge libere attrezzate o assegnarle con il precedente uso a nuovi concessionari, attraverso procedura ad evidenza pubblica e con le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia.

Per effetti della legge regionale n.2/2008 e s.m.i. e del relativo Regolamento di attuazione n. 2/2009 le spiagge asservite alle strutture ricettive potranno essere utilizzate congiuntamente dalle strutture che compongono eventuali Complessi Turistico Ricettivi regolarmente costituiti.

Art. 8 - Percorsi di accesso al Demanio e libero transito sulla battigia.

I percorsi di accesso al Demanio che sono indicati nella cartografia del presente progetto (tav. 3a -3b-3c) sono tutti ad esclusivo uso pedonale e di norma sono ad una distanza fra loro inferiore ai 200 ml.

Non è ammessa l'apertura di accessi privati direttamente sul demanio marittimo. Sono sempre autorizzabili, ferma restando la conservazione dei percorsi pubblici esistenti, gli accessi pubblici con le modalità dei percorsi pedonali.

I concessionari di zone di demanio marittimo sono obbligati a garantire il libero e gratuito accesso al mare e alla fascia di libero transito (di norma 5 metri dalla battigia) anche qualora nelle immediate vicinanze della concessione stessa o comunque nel raggio di 200 metri vi siano percorsi pedonali pubblici, corridoi di accesso o tratti di spiaggia libera.

Nel caso di specifiche situazioni morfologiche del terreno (presenza di moli, scogliere non balneabili, foce di rii e foce del fiume Centa) e di concessione adibite a rimessaggio barche, che per motivi di sicurezza e di incolumità creano situazioni di impedimento per l'accesso diretto all'arenile dalla strada posta a monte dello stesso e viceversa, il transito rimane garantito dagli accessi pubblici e attraverso gli stabilimenti balneari in concessione, nonché spiagge libere e libere attrezzate.

Art. 9 - Specchi acquei e imbarcazioni.

Sulla fascia del demanio marittimo (di norma 5 metri dalla battigia) destinata al libero transito non è ammesso lo stazionamento di imbarcazioni se non di quelle previste per il salvataggio.

Nello specchio acqueo antistante il molo di difesa della "darsena" è prevista la realizzazione e gestione di un pontile destinato ad ancoraggio e ormeggio natanti. La disciplina relativa all'ormeggio sarà oggetto di apposito regolamento.

I corridoi di lancio per le imbarcazioni nelle zone riservate alla balneazione sono disciplinate con apposita ordinanza dall'Autorità Marittima competente per territorio.

Non è ammesso il prelievo di acqua di mare con tubazioni fisse. Può essere autorizzato il prelievo con tubazioni mobili in orari diversi da quello di balneazione, ferma restando la salvaguardia dell'ecosistema esistente nel rispetto della normativa regionale e statale vigente in materia.

Art. 10 - Manufatti

La tipologia dei manufatti, le caratteristiche, le destinazioni d'uso, i rapporti metrico quantitativi e gli interventi edilizi assentibili sulle aree del demanio marittimo comprese nel presente progetto sono quelli assentiti dalla legge regionale n. 21 del 29 maggio 2012 e conformi alle strumentazione urbanistica comunale vigente.

Le opere marittime, quali dighe, pennelli, scogliere ecc., non sono utilizzabili per scopi diversi dal pubblico uso, dall'accesso o dal miglioramento della fruizione delle aree limitrofe, se non in casi eccezionali per cui sia dimostrata la possibilità di garantire la pubblica incolumità. Sulle opere medesime sono autorizzabili quei manufatti non in muratura (scalette, passerelle e recinzioni con altezza max. 1,10) strettamente necessari per motivi di accesso e/o di sicurezza.

Art. 11 - Opere marittime - Ripascimenti.

Il rilascio di concessioni di opere marittime per la difesa della costa e l'autorizzazione ai ripascimenti sono subordinati alla verifica della rispondenza dei relativi progetti ai criteri di cui Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime (PUD) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18/2002 e alle normative specifiche circa i ripascimenti.

Art. 12 - Eliminazione barriere architettoniche.

Tutti gli impianti di balneazione devono essere adeguati alle prescrizioni di cui al terzo comma dell'art. 23 della legge n. 104/92, visitabili anche da parte di persone disabili alle quali dovrà essere altresì resa effettiva la possibilità di accesso al mare.

Titolo III

Norme relative ai singoli ambiti

Art. 13 - Ambito n.1 – Tratto compreso tra il rio Colombera e il fiume Centa (tavola 2a)

Il fronte mare compreso nel presente ambito si sviluppa per ml. 1.275,70 circa, così suddiviso:

Aree demaniali marittime in concessione	fronte mare ml. 555,90
Aree demaniali marittime libere e libere attrezzate compresi accessi scogliere balneabili,	fronte mare ml. 711,80
Rii	fronte mare ml. 8,00

Il fronte mare delle aree balneabili compreso nel presente ambito misura circa ml. 1267,70 così suddiviso:

Stabilimenti balneari	fronte mare ml. 209,90
Aree asservite attività ricettive	fronte mare ml. 204,00
Aree per attività balneare ricreativa e sportiva	fronte mare ml. 142,00
Fronte mare totale in concessione	fronte mare ml. 555,90
Spiagge libere e libere attrezzate, compresa spiaggia per animali domestici e scogliera balneabile	fronte mare ml. 711,80

Sono di massima mantenute le destinazioni d'uso esistenti ad eccezione delle seguenti modifiche e precisazioni:

- Creazione di una nuova spiaggia libera attrezzata di ml. 80,00 a seguito del passaggio nella disponibilità della Regione Liguria e contemporaneamente al Comune di Albenga dell'area demaniale marittima restituita all'Amministrazione Marittima dall'Amministrazione della Difesa, mantenendo il corridoio tra la spiaggia libera attrezzata e la lega navale di ml. 8,00 utile per il transito delle persone ed indispensabile per il transito delle imbarcazioni che dalla strada vengono portate anche con carrelli nella concessione della Lega Navale.
- Decadenza della concessione demaniale destinata a cantiere navale e riconsegna al pubblico uso di detta area di ml. 40,00 (che potrà essere utilizzata come spiaggia libera successivamente alla messa in sicurezza, a terra ed in mare, di tutta l'area precedentemente adibita per gli usi del cantiere navale; ciò al fine di consentire l'utilizzo in sicurezza di tale area come spiaggia libera e relativa area per la balneazione da parte del pubblico.
- Accorpamento alla spiaggia libera adiacente e già esistente di ml. 47,00 con la conseguente creazione di una spiaggia libera avente fronte mare complessivi ml. 87,00;
- Modifica della destinazione della Spiaggia Libera Attrezzata (indicata con il n. 3 nella tavola 1a "Stato attuale" a corredo del presente PUD) in spiaggia libera;

Le zone demaniali libere comprese in detto ambito sono mantenute alla libera fruizione con intervento del Comune per la pulizia e la segnaletica di legge, escluse le SLA date in gestione a seguito di bando pubblico.

**Art. 14 - Ambito n.2 – Tratto compreso tra il fiume Centa ed il rio Burrone
(Tavola 2b)**

Il fronte mare compreso nel presente ambito misura circa ml. 1542,50 così suddiviso:

Aree demaniali marittime in concessione	fronte mare ml. 995,50
Aree demaniali marittime libere e libere attrezzate, scogliere balneabili	fronte mare ml. 402,00
Scogliere non balneabili, moli rii	fronte mare ml. 145,00

Il fronte mare delle aree balneabili compreso nel presente ambito misura circa ml. 1.321,50* così suddiviso:

Stabilimenti balneari	fronte mare ml. 598,50
Aree asservite attività ricettive	fronte mare ml. 198,50
Area per attività sportiva e ricreativa	fronte mare ml. 122,50
Fronte mare totale in concessione	fronte mare ml. 919,50
Spiagge libere e libere attrezzate	fronte mare ml. 402,00

*ai fini del conteggio delle aree balneabili sono state escluse le concessioni comprese nella darsena in quanto ritenute non balneabili.

In questo tratto di arenile e' in corso la procedura per la definizione della dividente demaniale la quale ad oggi si interrompe a circa ml. 200,00 a levante della foce del fiume Centa. Tuttavia insistono su tale tratto n. 2 concessioni demaniali asservite a due rispettivi parchi vacanze rilasciate dalla Capitaneria di Porto di Savona dal 1969/70 per i quali i titolari corrispondono regolare canone demaniale.

Sono di massima mantenute le destinazioni d'uso esistenti nel PUD vigente ad eccezione:

- modifica della destinazione della Spiaggia Libera Attrezzata (indicata con il n. 14 nella tavola 1a "Stato attuale" a corredo del presente PUD) in spiaggia libera
- inserimento della previsione di un nuovo pontile da destinarsi ad ormeggio natanti; l'individuazione di tale opera nel P.U.D. costituisce una mera indicazione programmatica e pertanto l'esatto posizionamento, le dimensioni e gli usi verranno stabiliti nell'iter di approvazione dello stesso.

Sulle aree demaniali marittime poste sul Viale Che Guevara è stata inserita l'area in concessione a privato per attività commerciale (vendita articoli da spiaggia) di mq 32,75 a seguito della regolarizzazione della pratica di condono edilizio;

Le porzioni residuali di demanio marittimo ubicate in Viale Che Guevara e prive di fronte marea nel tratto sottostante il ponte ferroviario di superficie mq 400,00 circa potranno essere date in concessione allo scopo di asservirle ad attività ricettive a seguito di procedura ad evidenza pubblica, come previsto dalla L.R. n. 26 del 10 novembre 2017.

Le zone demaniali libere comprese in detto ambito sono mantenute alla libera fruizione, con intervento del Comune per la pulizia e la segnaletica di legge, escluse le SLA affidate in gestione a seguito di bando pubblico.

In questo tratto di demanio marittimo l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di rilasciare a terzi sulla passeggiata a mare, già in concessione al Comune, occupazioni temporanee di limitate dimensioni per installazioni legate a manifestazioni e spettacoli viaggianti in genere nel tratto di passeggiata su lungomare C. Colombo compreso tra la S.L.A. N°15 ed il molo adiacente al chiosco – bar denominato B-Side. Dette occupazioni temporanee dovranno comunque non costituire ostacolo al regolare transito pedonale ed al libero accesso all'arenile e potranno avere una durata massima di 180 giorni.

**Art. 15 - Ambito n.3 - Tratto compreso il Rio Burrone e il Rio Carenda.
(Tavole 2c)**

Il fronte mare compreso nel presente ambito, è caratterizzato dalla scogliera di protezione della linea ferroviaria con alcune spiagge di ridotta profondità e raggiunge uno sviluppo di ml. 1.769,00 circa, così suddiviso:

Aree demaniali marittime in concessione	fronte mare ml. 124,50
Aree demaniali marittime libere e libere attrezzate compresi accessi e scogliere balneabili	fronte mare ml. 90,00
Scogliere, rii	fronte mare ml. 1.554,50

Il fronte mare delle aree balneabili compreso nel presente ambito misura circa ml. 214,50 così suddiviso:

Aree asservite attività ricettive	fronte mare ml. 124,50
Totale fronte mare balneabile in concessione	fronte mare ml. 124,50
Spiagge libere, libere attrezzate e scogliere balneabili	fronte mare ml. 90,00

Sono mantenute le destinazioni d'uso esistenti ad eccezione delle seguenti modifiche:

- decadenza della concessione demaniale destinata a asservito al campeggio Olimpia e cessazione della concessione demaniale asservita al campeggio Mauro con riconsegna al pubblico uso di dette aree con la conseguente formazione, visto lo stato dei luoghi, rispettivamente di una scogliera balneabile di ml. 30,00 e di una spiaggia libera avente fronte mare di ml. 10,00.

Art. 16 - Foce Fiume Centa.

La foce del fiume Centa misura attualmente circa ml. 175

Le zone demaniali marittime comprese in questo ambito, sono da annoverare tra i "Beni del Demanio Marittimo ai sensi dell'art. 28 del Codice della Navigazione".

Il Fiume Centa ha una foce naturale che per la maggior parte dell'anno è parzialmente ostruita da una grande barra sabbiosa.

A seguito delle operazioni di collaudo delle opere di arginatura realizzate dalla provincia di Savona sono in corso le procedure di definizione del confine demaniale marittimo in prossimità della foce del fiume Centa.

Titolo IV Norme finali - Allegati

Art. 17 – Sistemazione invernale degli arenili

La stagione balneare di norma è compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno e recepita con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo del Comune.

Le operazioni di allestimento degli stabilimenti balneari potranno iniziare dal 1° marzo, salvo eventuali divieti comunali in conseguenza di opere di ripascimento e di altre pubbliche necessità.

Le operazioni di smontaggio degli stabilimenti balneari non potranno iniziare prima del 15 settembre e dovranno terminare entro il 31 ottobre.

Al di fuori della stagione balneare è consentito utilizzare le strutture per fini elioterapici e salsoiodici, ai sensi delle linee guida regionali approvate con DGR n. 156 del 15.02.2013 come modificate con DGR n. 1057 del 05.08.2013 e recepite con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo del Comune, su indirizzo della Giunta Comunale.

Le strutture che rimangono montate oltre al periodo della stagione balneare devono essere autorizzate per tale permanenza oltre che sotto il profilo demaniale anche sotto il profilo urbanistico e paesaggistico. Durante il periodo invernale, gli stabilimenti balneari che non aprono ai fini elioterapici dovranno rimuovere tutte le strutture/opere che non abbiano le autorizzazioni di cui sopra.

Art. 18 – Cartellonistica

Lungo il litorale comunale in prossimità di ogni accesso, sarà collocata adeguata cartellonistica indicante l'ubicazione delle spiagge libere, spiagge libere attrezzate, degli stabilimenti balneari dati in concessione ai privati ed i percorsi di accesso alla fascia di libero transito.

Art. 19 – Allegati

Il presente progetto è composto dalla seguente documentazione che individua le aree demaniali marittime oggetto di gestione da parte del Comune di Albenga e la situazione puntuale delle concessioni in corso di validità.

- allegato 1 - contenuti e delle finalità;
- allegato 2 - Tabelle riepilogative delle aree demaniali marittime in concessione e delle aree demaniali marittime libere e libere attrezzate suddivise per ambiti – stato attuale (P.U.D. 2010) e in progetto;
- allegato 3 - Tabella aree balneabili - stato attuale (P.U.D. 2010) e in progetto;
- allegato 4 - Estratti sistema Informativo Demanio (SID);
- tav. 1a / 1b / 1c - stato attuale litorale (P.U.D. 2010);
- tav. 2a / 2b / 2c - progetto litorale;
- tav. 3a / 3b / 3c - spiagge libere e accessi.